

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

La Corte d'Appello di Roma, V Collegio, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente
dott. Carlo Chiriaco - Consigliere
dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 26.05.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 3436/2014 R.G. vertente tra:

In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Costantino.

-APPELLANTE -

E

I.N.P.G.I. – ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”

In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Del Vecchio.

- APPELLATO-

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13209/2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (di seguito INPGI) richiedeva il pagamento nei confronti dell' (di seguito anche ,) della somma di € 38.635,00 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni oltre all'ulteriore somma dovuta dal 16.09.2010 al saldo. Deduceva l'INPGI, in particolare, di aver svolto un accertamento ispettivo conclusosi in data 18.12.2009 con verbale di accertamento n. 71/2009 all'esito del quale era emerso che nel periodo 1.12.2004 – 31.10.2009 presso l'Ufficio Stampa dell' di Catanzaro – sede di Lamezia Terme, aveva operato, in qualità di addetto stampa, la giornalista pubblicista la quale, tuttavia, risultava inquadrata illegittimamente come impiegata



al CCNL per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato relativi al personale Comparto Sanità.

Il Giudice del Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 8839/2010 per la somma complessiva di € 38.635,00 oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo di Catanzaro proponeva opposizione innanzi il Tribunale di Roma chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competenze il giudice del lavoro di Catanzaro o di Lamezia Terme.

Nel merito, la ricorrente chiedeva di dichiarare, in via preliminare, la prescrizione dei crediti contributivi, delle relative sanzioni e interessi, quantomeno, per gli anni 2004 e 2005.

Chiedeva, altresì, di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'INPGI in quanto la dipendente Ruffo non era mai stata qualificata come giornalista e non aveva mai svolto tale attività.

Inoltre, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Previdenziale Inps di Catanzaro, dovendo, eventualmente, essere chiamato alla restituzione delle somme l'Ente Previdenziale Inps al quale aveva effettuato i versamenti; conseguentemente, accertato che i contributi previdenziali erano stati correttamente e in buona fede versati all'Inps, chiedeva di dichiarare l'effetto liberatorio del versamento nei confronti di quest'ultimo.

In via subordinata, chiedeva di condannare l'Ente Previdenziale Inps di Catanzaro al pagamento dei soli contributi eventualmente dovuti in seguito all'applicazione della prescrizione quantomeno con riferimento agli anni 2004 e 2005.

In via ulteriormente subordinata chiedeva la riduzione delle sanzioni e degli interessi in ragione delle percentuali introdotte con la legge 388/2000, tenuto conto della buona fede del contribuente.

Si costituiva in giudizio l'INPGI contestando le avverse pretese e chiedendo, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione,

All'esito dell'istruttoria la causa veniva decisa con sentenza n. 13209/2013, con cui il Tribunale di Roma, dopo aver rigettato le eccezioni pregiudiziali processuali sulla competenza territoriale ed preliminari di merito sulla prescrizione e sul giudicato, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8839/2010, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo stesso.

Propone appello l'Ente Previdenziale Inps di Catanzaro, chiedendo la riforma della sentenza in epigrafe per *“illogicità del percorso logico argomentativo seguito dal giudice circa il corretto inquadramento delle mansioni della dipendente, sull'applicabilità del CCNL per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato relativi al personale Comparto Sanità sull'oggetto del giudizio e sull'errata analisi compiuta in primo grado - versamento dei contributi in buona fede”*, per *“carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e sull'illegittimità ed efficacia probatoria del verbale di accertamento - contestazione sulle pretese creditorie e sul calcolo delle sanzioni”*.

Si costituisce l'INPGI, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.

L'art. 434 1° comma c.p.c, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis D.l. 22.6.2012 n. 83, convertito in legge 7.8.2012 n. 134 dispone:

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:



- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nel caso in oggetto l'appellante indica la parte motivazionale della sentenza che intende censurare ed il principio di diritto che si intende sorreggere il percorso motivazionale, con la conseguenza che l'appello non è inammissibile.

Nel merito l'appellante sostiene che il giudice di *prime cure*, anziché prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda di riconoscimento dei contributi da parte dell'INPGI, ha, di fatto, "spostato la propria indagine sull'accertamento delle prestazioni svolte dalla sig.ra l ...

Il motivo è infondato.

Il tribunale dopo aver rilevato che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso perché le risultanze del verbale ispettivo possono costituire elemento sufficiente per la sua emissione, ha affermato che in ogni caso egli in sede di opposizione non avrebbe potuto limitarsi all'accertamento della presenza delle condizioni di legge per l'emissione del decreto, perché la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prevede che compito del giudice dell'opposizione è di accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il decreto opposto in quanto, dopo la sua emissione, si instaura un vero e proprio giudizio di merito a contraddittorio invertito.

Questa affermazione si fonda sulla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (vedi giurisprudenza abbondantemente citata nella sentenza appellata) per cui correttamente il tribunale nel contraddittorio delle parti è entrato nel merito della pretesa contributiva dell'INPGI, il cui presupposto era costituito proprio dalla natura del rapporto di lavoro e dalle mansioni svolte dalla

E' pertanto infondato il rilievo della ASP per la quale il giudizio di primo grado non avrebbe dovuto vertere sull'accertamento delle mansioni della (l'appellante, peraltro, non indica quale a suo dire avrebbe dovuto essere l'oggetto del giudizio) ovvero che tale accertamento avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento preliminare e solo in caso di esito favorevole l'INPGI avrebbe potuto azionare la pretesa creditoria.

Né tantomeno può fondatamente affermare l'appellante di aver subito una lesione al diritto di difesa per non aver potuto provare le modalità di concerta esplicazione del rapporto di lavoro con la Ruffo, perché ciò avrebbe potuto -e dovuto- costituire oggetto di prova nel giudizio di opposizione.

Dunque l'oggetto centrale della controversia era da rinvenirsi proprio nella corretta o meno qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sussistente tra la sig.ra e la di Catanzaro, considerando, poi, che in sede di opposizione, l'instaurazione del rapporto di lavoro e il suo carattere subordinato erano circostanze non contestate tra le parti.

Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere giornalistico costituisce condizione necessaria per la nascita dell'obbligo assicurativo - previdenziale dell'editore nei confronti dell'INPGI la cui verifica costituisce momento imprescindibile del giudizio.

In particolare, l'accertamento della natura giornalistica della prestazione giornalistica resa dalla Ruffo all'interno dell'Ufficio stampa della era stata accertata in sede ispettiva.

In sede di opposizione la non ha articolato alcun mezzo di prova, mentre l'INPGI più specificatamente, in sede di memoria difensiva ha articolata una puntuale prova per testi sulla natura delle mansioni svolte dalla giornalista ed ha prodotto documenti a sostegno di tale deduzione.

Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 SenaIt: 4c6b98430db005715c13ead5683d40c - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 SenaIt: 33eddf54adbd06688a5655a1a2181d81



In sede di opposizione l'amministrazione ha scelto liberamente di svolgere una difesa senza contestare in alcun modo la natura delle mansioni svolte dalla

L'accertamento della tipologia delle mansioni era passaggio preliminare e necessario per valutare il merito della pretesa dell'INPGI, sul quale in ogni caso gravava la prova del diritto fatto valere.

Nel caso di specie, appare chiaramente che mentre l'INPGI, per come accertato dal tribunale, ha provato quanto sostenuto a fondamento della pretesa, l'appellante non ha chiesto di provare nulla, nè ha prodotto alcuna documentazione in grado di supportare la sua difesa.

Il giudice di *prime cure* nel motivare la propria decisione ha sottolineato che nella fattispecie in esame, essendo contestata la valutazione effettuata in sede ispettiva in merito alla effettiva natura giornalistica della prestazione lavorativa resa dalla sig.ra , è stato necessario accertare, attraverso l'esame delle risultanze istruttorie e della documentazione processuale, l'effettiva natura delle mansioni svolte nel periodo di recupero contributivo. L'accertamento delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice erano, poi, supportate dalla previsione legislativa della legge n. 150 del 7 giugno 2000 la quale ha previsto l'obbligo per gli enti pubblici di adibire negli Uffici Stampa personale giornalistico iscritto all'Albo professionale. In particolare l'art. 9 della legge 150/00 ha introdotto il principio secondo cui gli Uffici Stampa operano con finalità che sono separate dai compiti istituzionali dell'amministrazione. La norma stabilisce che *“ l'attività degli addetti stampa agli uffici stampa sia rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse della amministrazioni e debba, pertanto, essere svolta dai giornalisti iscritti all'albo”*.

La censura sollevata dall'appellante in ordine a tale motivo è del tutto generica, non essendo affatto contestato il percorso argomentativo, in fatto ed in diritto, con il quale il tribunale ha ritenuto lo svolgimento di attività giornalistica.

L'appellante, anche in sede di impugnazione, si è limitata a prospettare un'argomentazione quanto più generica e manifestamente diversa (la avrebbe svolto in via prevalente le mansioni connesse all'inquadramento riconosciute), senza prendere posizione sull'accertamento effettuato dal giudice e senza alcun riferimento alle risultanze istruttorie svolte in sede processuali.

In ultima analisi l non nega in modo deciso lo svolgimento di attività giornalistica come accertata dal tribunale, ma non prova affatto che le prevalenti mansioni siano state quelle diverse della qualifica di inquadramento, circostanza peraltro che non si evince affatto dalla prova effettuata.

In secondo luogo, l'appellante impugna la sentenza relativamente alle motivazioni riguardanti l'applicazione del CCNL per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato relativi al Comparto Sanità. Specificatamente, la sig.ra era inquadrata con la qualifica di coadiutore amministrativo categoria B e successivamente categoria C.

L'appellante, infatti, sostiene che la qualificazione formale del rapporto – c.d. *nomen iuris* – sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la natura giornalistica della prestazione lavorativa resa dalla giornalista e consacrerebbe, così, anche la buona fede dell nell'aver corrisposto i relativi contributi all'INPS, anziché all'INPGI.

La motivazione secondo cui la era inserita nel CCNL Comparto Sanità non è motivo di per sé sufficiente per ritenere non dovuti i contributi all'INPGI perché come correttamente affermato dal giudice di primo grado i contributi previdenziali sono dovuti in relazione all'attività effettivamente svolta.

Bisogna tener presente infatti il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro in questione. Infatti, solo le mansioni di fatto e concretamente svolte dal lavoratore sono idonee a qualificare giuridicamente il rapporto di lavoro, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, determinare una diversa qualificazione i corso di esecuzione. In



proposito la Cassazione ha affermato che *"... la volontà effettiva delle parti e la qualificazione propria del rapporto di lavoro debbono essere desunte, oltre che dal dato formale, anche dalle concrete modalità della prestazione e, in generale, di attuazione del rapporto: esse, in presenza di dati fattuali significativi e ricorrenti, debbono prevalere sul dato formale, in ragione del rilievo pubblicistico e costituzionale del rapporto di lavoro, che non può essere escluso dal riferimento formale delle arti da un rapporto di lavoro autonomo"* (Cass. Civ. sent. n. 4476/2012).

Il tribunale ha quindi correttamente osservato che, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto di lavoro che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e la sua qualificazione giuridica – c.d. *nomen iuris* – non costituiscono fattori assorbenti ma, al contrario, è la sua effettiva esecuzione a costituire lo strumento di interpretazione della natura e causa del rapporto.

Né peraltro tale affermazione è stata oggetto di specifica censura dall'appellante, che si limita a ribadire la circostanza ostativa dell'iscrizione della [redacted] all'Inps in virtù del ccnl comparto sanità.

Infine, relativamente al c.d. errore scusabile, la [redacted] di Catanzaro impugna la sentenza di primo grado chiedendo l'applicabilità al caso *de quo* dell'art. 116 comma 20 della legge n. 388 del 2000, in virtù del fatto che l'azienda avrebbe adempiuto ai propri oneri contributivi in favore di altro ente previdenziale, ossia l'INPS.

Anche tale argomentazione è infondata.

Il giudice di primo grado ha affermato in primo luogo l'inapplicabilità di questa norma all'INPGI, essendo l'applicazione limitata alle forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente. In particolare, il giudice ha stabilito che la norma in esame vale per l'organizzazione interna previdenziale dell'INPS. La forma "coordinate", infatti, non comporta un'automatica estensione del regime.

Ma in ogni caso, dalla dedotta questione, osserva il Collegio che il tribunale ha anche affermato che, pur volendo ammettere il contrario, l'art.116 comma 20 cit. presuppone in ogni caso il c.d. errore scusabile, che non poteva essere invocato dall' [redacted] che non aveva dato prova dell'effetto liberatorio e di essere in buona fede.

La Corte di Cassazione ha affermato che *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione"* (Cass, sent. n. 12897/2016).

Il richiamo perciò operato dall'amministrazione all'art.116 cit. è privo di fondamento stante l'assoluta insussistenza -e relativa prova- dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per la liberazione del solvens, non essendo a tal fine sufficiente la sola circostanza dell'aver inquadrato la [redacted] in base ad altro ccnl e versato i relativi contributi ad altra gestione previdenziale.

Nè l' [redacted] può pretendere di non versare i contributi all'Inpgi e di onerare questo istituto a recuperare dall'INPS i contributi versati.

Non è infatti l'Inpgi ad essere onerato del recupero, semmai l' [redacted] che male ha pagato, e che, nel caso specifico non ha neanche convenuto in giudizio l'Inps al fine di ottenere la restituzione di quanto versato.

Firmato Da FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentenza# 4c168d8430db005715c13cad3983d40c - Firmato Da MOSTARDA SABRINA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentenza# 33edd5948ad306c88a56c5ab3a18005f



Da ultimo, occorre prestare attenzione a quanto dedotto da parte appellante solo nelle note difensive autorizzate in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto e quella di incompetenza territoriale, che l'appellante afferma non essere rinunciate in appello.

Osserva il Collegio che è l'atto di appello (e non le note difensive autorizzate dalla Corte), che deve contenere tutti i profili di censura della sentenza appellata.

Nel caso in oggetto l'appello non contiene invece alcuna contestazione della motivazione del tribunale sulla declaratoria della competenza territoriale e sul rigetto dell'eccezione di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi assente il relativo motivo d'appello.

Pertanto, poiché il tribunale ha espressamente motivato su queste eccezioni, l'appellante avrebbe dovuto prendere precisa posizione sulle affermazioni del tribunale e non certo limitarsi a ribadire il proprio interesse alle eccezioni preliminari.

Infine, per quanto riguarda i conteggi ispettori, la contestazione di parte appellante è generica in quanto l'amministrazione si limita ad affermare che il conteggio sarebbe stato prodotto come atto di parte senza esplicitare l'errore di quantificazione del conteggio, tanto più che esso è stato svolto secondo una disciplina specifica di legge e svolto da un pubblico ispettore. Nelle note autorizzate parte appellante prende in considerazione elementi non contestati nell'atto di appello e le questioni dedotte nelle note difensive sul coinvolgimento dell' sono irrilevanti posto che nel giudizio *de quo* l' non ha mai convenuto in giudizio l'

Le spese legali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in euro 3.450,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cap;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive di applicabilità della disposizione di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 26.5.2017

Il Consigliere estensore
dott.ssa Sabrina Mostarda

Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Franchini

